

(N. 1527)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 848, recante proroga del termine per l'esercizio del potere di organizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, da parte delle Regioni

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni statali relative agli IACP, con conseguente attribuzione alle Regioni stesse del potere di stabilire « soluzioni organizzative diverse » da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali. In mancanza di questa legge le Regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.

È fatto salvo il potere trasferito alle Regioni (art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616), in materia di « ordina-

mento degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni », di istituire, controllare, fondere, sopprimere ed estinguere gli enti pubblici operanti nelle materie trasferite.

Il disegno di legge n. 1092 (atto Senato), presentato dal Governo il 16 gennaio 1976 e concernente l'ordinamento delle autonomie locali, come è noto, è tuttora all'esame del Parlamento ed entro il 31 dicembre 1978 esso non sarà tradotto in legge, talchè, a quella data, le Regioni avranno pieno potere di adottare, ciascuna, proprie soluzioni organizzative in un settore la cui delicatezza e importanza, sul piano sociale ed economico, è superfluo sottolineare soprattutto nel mo-

mento in cui è in piena attuazione lo sforzo imposto dalla legge n. 513 del 1977 e da quella, più recente, del 5 agosto 1978, n. 457, sul piano per l'edilizia residenziale.

Inoltre il Governo ha approvato un apposito disegno di legge inteso a delineare una struttura omogenea degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, che costituisce valido modello per la legislazione regionale, pur rispettandone l'autonomia.

Si prevede che i tempi tecnici per l'esame parlamentare della predetta normativa-quadro non consentiranno l'approvazione di questa prima del prossimo mese di marzo 1979.

Si è predisposto, pertanto, l'unito decreto-legge con il quale viene prorogato a tale data l'inizio dell'esercizio dei poteri regionali nella materia.

Il decreto viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 848, concernente proroga del termine per l'esercizio del potere di organizzazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, da parte delle Regioni.

*Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 848, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978.*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di emanare norme intese a rendere uniforme ed omogenea la riorganizzazione, da parte delle Regioni a statuto ordinario, degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

Ritenuta l'urgenza, in pendenza dell'emanazione di tale normativa, di prorogare il termine del 1° gennaio 1979, stabilito nel secondo comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'inizio, da parte delle Regioni, dell'esercizio del potere di riorganizzazione degli enti in parola;

Considerato che il nuovo termine deve essere fissato nella misura necessaria per la definizione della procedura legislativa delle emanande norme;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

#### Articolo 1.

La data del 1° gennaio 1979, indicata nel secondo comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, del potere di stabilire soluzioni organizzative diverse per gli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, è sostituita con la data del 31 marzo 1979.

#### Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI —  
MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO